



COMUNE DI RIVA DEL GARDA

VERBALE DI DELIBERAZIONE **N. 24** DEL CONSIGLIO COMUNALE

SERVIZIO PUBBLICO RELATIVO ALLA GESTIONE DELLA SOSTA IN SUPERFICIE DI VEICOLI SU AREE E STRADE COMUNALI, SUBORDINATA AL PAGAMENTO DI UNA SOMMA E SENZA CUSTODIA: DETERMINAZIONE MODALITA' DI GESTIONE "IN HOUSE" ED AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ ALTOGARDA PARCHEGGI E MOBILITÀ SRL. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE EX ART. 34, COMMA 20, DEL D.L. 18.10.2012, N. 179, DELLA RELAZIONE DI VALUTAZIONE DELLA CONGRUITÀ DELL'OFFERTA ECONOMICA AI SENSI DELL'ART. 192 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016, DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE E DELLA STRUTTURA TARIFFARIA.

L'anno duemilaventi addì diciassette del mese di dicembre (17.12.2020), alle ore 18.40 in videoconferenza presso la sede del Comune, a seguito di regolare convocazione recapitata a termini di legge, si è riunito il Consiglio comunale, in seduta pubblica.

Risultano presenti i Consiglieri comunali:

SANTI CRISTINA – Sindaco
BERTOLDI GABRIELE
BETTA SILVIA – Consigliere-Vice Sindaco
CAPRONI MARIO
CHIOCCHIA SIMONE
CHIZZOLA TIZIANO
FERRAGLIA VITTORIO
FONTANELLA SIMONE
GATTI FRANCO
GATTI LUCIA
GIULIANI GIUSEPPE
GRAZIOLI LUCA – Consigliere-Assessore
MALFER MAURO – Consigliere-Assessore
MAMONE SALVATORE – Presidente del Consiglio Comunale
MATTEOTTI PIETRO – Consigliere-Assessore
POZZER LORENZO
PRATI LORENZO
SALIZZONI SILVIO – Consigliere-Assessore
SANTONI NICOLA
SERAFINI MIRELLA
ZANONI ALESSIO

Risulta assente il Consigliere comunale:

MOSANER ADALBERTO

e pertanto complessivamente presenti n. 21, componenti del Consiglio.

Assiste il Segretario Generale Reggente – dott.ssa Anna Cattoi.

Il sig. Salvatore Mamone, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, invita il Consiglio Comunale alla trattazione dell'oggetto suindicato, posto al n. 5 dell'ordine del giorno.

Relazione.

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 158 di data 27 settembre 1996 veniva disposto di provvedere alla gestione del Servizio Pubblico locale per la realizzazione e gestione di strutture di parcheggio, nonché per la gestione della sosta, a mezzo di società di capitale a partecipazione pubblica locale e maggioritaria del Comune di Riva del Garda, bandendo allo scopo un appalto concorso per la selezione di Soggetti privati con cui costituire una società per azioni, ex art. 44 L.R. 1/1993 (testo sostituito dall'art. 10 L.R. 10/1998 ed ora parzialmente superato dalla L.P. n. 3/2006).

La società Alto Garda Parcheggi e Mobilità è stata costituita, in forma di SpA, il 15 marzo 2001 con atto repertorio n. 108768, raccolta n. 9564, del dott. Piero Avella, Notaio con sede in Arco.

Con deliberazione n. 372, di data 17 aprile 2003 il Consiglio comunale approvava criteri e direttive sul servizio pubblico per predisporre la proposta di contratto di servizio contenente il Programma attuativo della realizzazione e gestione del parcheggio in struttura.

In data 1 dicembre 2003, con parziale revoca della deliberazione del 17 aprile 2003, il Consiglio comunale approvava con deliberazione n. 53 un nuovo schema di contratto di servizio contenente il programma attuativo per la realizzazione e gestione della struttura multipiano interrata di via Pilati, con relativa costituzione dei diritti d'uso e di superficie per la realizzazione della struttura interrata, con ridefinizione della gestione delle soste a pagamento.

In data 9 gennaio 2004, sub n. 6192/rep, registrato a Riva del Garda il 27.01.2004 al n. 91, veniva sottoscritto il vigente contratto di servizio tra Comune e la società APM, contenente il programma attuativo per la realizzazione e gestione della struttura multipiano interrata di via Pilati con ridefinizione della gestione della sosta in superficie di veicoli su aree e strade comunali subordinata al pagamento di una somma e senza custodia.

Con deliberazione n. 573 della Giunta municipale di data 21.12.2006 si disponeva di approvare un atto aggiuntivo al contratto di servizio del 2004, rep. 6192, che veniva sottoscritto tra le parti in data 22 marzo 2007, n. rep. 6398, e che apportava alcune modifiche alle clausole riguardanti la durata della gestione del servizio parcheggi in relazione alla ridefinizione del diritto di superficie da costituire a favore di APM SpA per la realizzazione del parcheggio in struttura.

A seguito di dette modifiche, la durata decennale stabilita per la gestione del servizio parcheggi a pagamento in superficie riferita alle aree di sosta o gli stalli sulle strade comunali o in disponibilità del Comune, e la durata trentennale della gestione del servizio sosta a pagamento nel parcheggio in struttura (Terme Romane), vengono fatte decorrere dalla data di rilascio del certificato di agibilità della struttura multipiano interrata.

In esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. 322 di data 4 dicembre 2009, in data 24 dicembre 2009, è stato sottoscritto tra il Comune e la società APM SpA l'atto aggiuntivo, sub n. 6557/rep, registrato a Riva in data 7 gennaio 2010, al contratto di servizio di data 9 gennaio 2004, che ne ha modificato alcuni articoli ed in particolare, in considerazione dell'incremento dei costi di investimento, in precedenza previsti, è stato determinato:

- senza apportare modifiche al numero degli stalli di superficie in concessione, di ridurre la misura del corrispettivo per l'anno 2009 alla percentuale del 20% annuo dei ricavi conseguiti semestralmente dalla riscossione delle tariffe di parcheggio da corrispondere al Comune a titolo di corrispettivo per l'affidamento del servizio parcheggi in superficie a pagamento;
- di fissare, quale criterio generale, che gli adeguamenti in aumento del canone stesso

potranno essere disposti fino alla misura massima del 45% annuo, aumento da determinarsi in dipendenza al numero di posti auto a pagamento in superficie affidati in gestione alla società, fermo restando che comunque, a partire dall'anno 2010 si confermava il canone del 35% dei ricavi conseguiti semestralmente dalla riscossione delle tariffe di parcheggio riferito al numero medio di n. 540 posti.

La durata decennale della concessione delle aree di sosta e degli stalli sulle strade comunali o in disponibilità del Comune ha avuto quindi decorrenza dalla data di rilascio del certificato di agibilità della struttura multipiano interrata (30 maggio 2008 prot. n. 20278) e pertanto con scadenza al 29 maggio 2018.

In forza di successivi atti aggiuntivi (di data 21.08.2018 sub n. 6733/Rep., di data 21.02.2020 sub n. 6746/Rep. e dd. 17.08.2020 sub n. 3/Rep.) il termine ultimo di validità del contratto risulta il 31.12.2020.

Il presente provvedimento ha lo scopo, ai sensi dell'articolo 49, comma 3, lettera g) della Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 - Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige - di determinare le modalità di gestione del servizio pubblico della sosta a pagamento sulle aree comunali o in disponibilità al Comune di Riva del Garda, a decorrere dal 01.01.2021.

La scelta della forma per la prosecuzione della gestione del servizio pubblico di sosta a pagamento sulle strade ed aree comunali deve essere effettuata tenuto conto delle caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento (art. 10, comma 7 L.p. 6/2004 cit.);

si dà atto che l'ipotesi di gestione in economia, che comporterebbe la reinternalizzazione del servizio, non è stata presa in considerazione, principalmente a causa dei maggiori costi che verrebbero a determinarsi: infatti, da un confronto tra il trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo privatistico applicato da Altogarda Parcheggi e Mobilità Srl ed il contratto collettivo provinciale del comparto Autonomie locali, è stato accertato che il personale della società ha un costo medio inferiore rispetto a quello comunale, a fronte di un orario di lavoro più esteso e flessibile; inoltre l'eventuale reinternalizzazione comporterebbe problemi di salvaguardia occupazionale e scontrerebbe gli ostacoli giuridici all'assunzione di nuovo personale da parte dell'Amministrazione attualmente vigenti (L.p. 27/2010, art. 8);

Possono svolgersi le seguenti considerazioni a sostegno dell'opportunità della scelta di affidamento secondo il modello dell'in house, tenuto conto anche della gestione giunta a scadenza contrattuale, effettuata dalla stessa Altogarda Parcheggi e Mobilità:

- la gestione è dettata non solo da logiche di profitto, ma da una "vision" che ponga come obiettivo dell'agire l'efficientamento del servizio in termini qualitativi e innovativi, piuttosto che di crescita del fatturato e il margine di utile. Infatti dal punto di vista economico la scelta dell'affidamento diretto in house presenta dei vantaggi perché la Società pubblica in house non ha quale scopo prioritario quello della massimizzazione dell'utile, e quindi la valutazione economico-organizzativa del servizio è effettuata sulla base del consolidato storico e dei presunti costi, mentre un'eventuale gara implicherebbe il calcolo a base di gara di una percentuale a titolo di utile d'impresa; ciononostante si precisa che finora la società ha sempre realizzato negli ultimi dieci un risultato di esercizio positivo;
- la Società in house, rispetto al gestore privato, si presta maggiormente a svolgere il ruolo di soggetto attuatore delle politiche della mobilità decise dall'Amministrazione; infatti il modello di regolamentazione della sosta a pagamento su suolo pubblico è legato strettamente all'evolvere delle politiche di mobilità urbana, nel contesto delle scelte operate attraverso appositi strumenti pianificatori, oggetto di periodici aggiornamenti; in caso di gestione in house, laddove si configura un rapporto di delegazione interorganica e non un rapporto

contrattuale intersoggettivo, il ricorso allo *jus variandi*, quando necessario, è senz'altro più agevole;

- il modello di regolamentazione della sosta adottato, per la sua estensione e complessità, coinvolge in modo diretto molteplici stakeholders (residenti, commercianti, lavoratori pendolari ecc...), con i quali è necessario un costante confronto per concordare soluzioni equilibrate che non mettano in crisi il sistema, pur nella salvaguardia degli interessi coinvolti. Un modello partecipato e piuttosto flessibile risulterebbe di difficile applicabilità con il coinvolgimento di interessi di soggetti terzi privati;
- le maggiori garanzie di salvaguardia occupazionale del personale che, seppur tenuto conto della stagionalità dell'attività, potrà beneficiare di trattamenti contrattuali pienamente rispondenti alle norme e garanti delle tutele previste;
- maggior trasparenza gestionale derivante dall'obbligo di "controllo analogo" da intendersi quale rapporto quasi equivalente ad una relazione di vera e propria subordinazione gerarchica e quale controllo dell'attività operativa non solo attraverso l'esercizio del normale potere di indirizzo ma anche con l'esame preventivo dei principali atti di gestione;
- la sinergia con le molteplici funzioni dell'Ente, non direttamente connesse all'esecuzione del servizio, con conseguente vantaggio e snellimento delle procedure finalizzate al conseguimento degli obiettivi;
- la riduzione della possibilità di contenzioso tra Amministrazione ed esecutore del servizio. Dal punto di vista della governance, la Società a totale partecipazione pubblica garantisce semplicità ed immediatezza di regole decisionali, a fronte del più complesso equilibrio che si deve realizzare sia nel caso della società mista, laddove il socio privato operativo condivide con la parte pubblica il governo della Società, nel contesto però di un rapporto di soggezione dell'appaltatore al controllo dell'Amministrazione appaltante, sia nel caso dell'affidatario individuato con gara, laddove al Comune spettano solo funzioni di programmazione e controllo attraverso il contratto di servizio, con indubbe difficoltà di verifica su attività specialistiche svolte totalmente da parte di terzi;
- la possibilità di mantenere sulla realtà di Riva del Garda la gestione di un servizio (inteso come obiettivo da raggiungere e strumentazione occorrente per tale finalità) maggiormente rispondente all'interesse pubblico rispetto a quello proveniente da un possibile soggetto esterno, in quanto non condizionato da dinamiche "aziendali" anche esterne che influenzano le scelte della gestione;
- una più diretta valutazione dei costi effettivi, la contabilizzazione degli ammortamenti degli investimenti, la possibile riduzione delle spese generali e la prevedibilità di un risultato economico complessivo migliore per la mancanza di utili di impresa;
- il controllo dell'operato di un gestore privato così come la gestione dell'eventuale contenzioso (la cui probabilità non è per niente trascurabile) rappresenta una componente di costo non irrilevante che va considerato nella comparazione fra i vari modelli di gestione; se già adesso l'Amministrazione garantisce, con personale dedicato, un controllo anche puntuale del servizio e quindi ha già conoscenze e competenze necessarie per farvi fronte, probabilmente le risorse ora dedicate non sarebbero sufficienti rispetto ad un gestore esterno, sicché un eventuale elevato livello di contestazioni e contenzioso (attualmente inesistente) richiederebbe un maggiore investimento di risorse per la sua gestione.

Possono essere inoltre prese in considerazione le seguenti opportunità nella eventuale conferma del mantenimento del modello in house per la gestione di tale servizio:

- per i cittadini: la possibilità di identificare il servizio nel soggetto gestore riconoscendolo come una "entità pubblica" che genera valore pubblico e lavora per la collettività di Riva del

Garda e nella possibilità di un'attività di confronto maggiore sulla qualità del servizio;

- per il soggetto gestore disporre di un'organizzazione polifunzionale in grado di erogare un servizio di qualità, grazie anche alla possibilità di avvalersi dell'esperienza maturata dal personale assorbito nonché di programmare mirati interventi formativi;
- per il management ed il personale della società nella "crescita" professionale e nello stimolo di lavorare ad un progetto efficiente per la città;
- per il Comune nel controllo della corretta esecuzione del servizio e con l'adozione dei correttivi necessari anche attraverso l'applicazione di valutazioni negative sul management rispetto alla gestione o alla concessione all'esterno;
- per la Società l'opportunità di consolidare una esperienza gestionale acquisita e sviluppata.

dato atto per converso che la Società in house è soggetta ad una serie di vincoli pubblicistici, ad esempio per quanto riguarda il reclutamento del personale e l'acquisto di beni e servizi, che da un lato garantiscono imparzialità e trasparenza nella gestione ma che possono appesantire la gestione; tuttavia, nel caso di specie, l'esperienza maturata durante l'affidamento precedente dimostra che questi vincoli non hanno limitato l'efficienza della gestione da parte di Altogarda Parcheggio e Mobilità Srl;

evidenziato peraltro che la conferma della modalità di gestione in house, in alternativa al ricorso al mercato, opzione allo stato attuale privilegiata per le sopra ricordate motivazioni, non può prescindere da valutazioni circa l'efficienza e l'economicità della gestione;

dato atto che la Società risulta aver gestito finora i servizi affidati nel modo precisato nella contratto di servizio in essere, ottemperando puntualmente e fedelmente agli obblighi e prescrizioni, rispettando altresì le direttive dell'Amministrazione che negli ultimi anni hanno riguardato anche il contenimento dei costi e la trasparenza; la Società ha garantito margini di elasticità tali da soddisfare tempestivamente le richieste modificative da parte dell'Amministrazione;

riscontrato che il servizio è stato svolto nei confronti dell'utenza in modo regolare;

tenuto conto che la Società ha un'organizzazione che garantisce efficienza ed economicità dell'attività svolta;

rilevato quindi come la gestione da parte della Società non abbia determinato la necessità di riesaminare la scelta dell'avvalimento del modulo gestionale in house;

accertato che Altogarda Parcheggio e Mobilità Srl possiede tutti i requisiti richiesti dall'ordinamento per poter ricevere l'affidamento diretto del servizio, in quanto:

- la società può essere partecipata esclusivamente da Comuni, da altri Enti pubblici e, nei limiti della normativa in vigore, da Società Pubbliche “in house” (art. 1.1 dello Statuto Sociale);
- le decisioni dell'Assemblea sono soggette alle direttive e agli indirizzi strategici e programmatici stabiliti dai soci che esercitano il controllo analogo (art.3.1 dello Statuto Sociale) che rappresenta lo strumento idoneo al fine di garantire l'esercizio collettivo del controllo da parte della compagine pubblica, anche a garanzia che la Società persegua esclusivamente gli interessi dei Soci medesimi;
- al fine di garantire ai soci l'esercizio sulla società di un effettivo controllo e potere di indirizzo sostanzialmente analogo a quello esercitato sui loro uffici e servizi è riservata alla competenza dell'Assemblea dei soci, tra le altre attività elencate all'art. 3.1. dello Statuto, l'approvazione dei piani, obiettivi e operazioni contenuti nella relazione previsionale (art. 3.1 e 5.1 dello Statuto Sociale), autorizzando l'organo amministrativo ad adottare i

provvedimenti conseguenti nei limiti di spesa in essa previsti;

- il Consiglio di amministrazione deve operare nel rispetto delle direttive e degli indirizzi strategici e programmatici stabiliti dai Soci che esercitano il controllo analogo (art. 3.1 dello Statuto Sociale);
- l'attività svolta dalla Società è espletata ai sensi e nei limiti delle normative regolatrici in materia di società in house. Ai sensi dell'art. 1.4. dello Statuto sociale la società è tenuta ad effettuare oltre l'ottanta per cento del proprio fatturato nello svolgimento dei compiti alla stessa affidati dagli enti pubblici soci e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse dalla predetta attività principale purchè rientranti nell'oggetto sociale, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Il Comune di Riva del Garda detiene una partecipazione pari al 100,00% del capitale sociale di Altogarda Parcheggi e Mobilità, società che nel giugno 2014 ha adeguato il proprio statuto al modello in house, ed è stata trasformata in società a responsabilità limitata (in sigla APM Srl).

A seguito della deliberazione consiliare n. 133 di data 18 dicembre 2017, lo statuto della società è stato ulteriormente modificato per adeguarlo alle disposizioni del D.Lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) ed, in particolare ai requisiti stabiliti per l' "in house", come ad esempio il controllo analogo sulla società affidataria, l'oggetto sociale esclusivo, l'assenza di capitali privati e la percentuale di fatturato non inferiore all'80% nei confronti del socio pubblico.

Si ricorda che l'*in house* rappresenta una modalità attraverso la quale una Pubblica Amministrazione si avvale di soggetti sottoposti al suo controllo al fine di erogare prestazioni di pubblico servizio ovvero reperire determinati beni e servizi. Rappresenta una modalità di tipo alternativo rispetto alle due principali forme di esternalizzazione in materia di appalti e servizi pubblici - la concessione e l'appalto – i quali ammettono l'affidamento diretto solo in casi eccezionali, a differenza dell'*in house* che si sostanzia in un modello organizzativo attraverso il quale la P.A. reperisce prestazioni al proprio interno, servendosi di un ente strumentale, caratterizzato da alterità rispetto alla P.A. dal punto di vista formale, ma non anche dal punto di vista sostanziale.

Il D.Lgs. n. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici"), agli artt. 5 e 192, ha disciplinato gli affidamenti diretti dei servizi pubblici di rilevanza economica con l'utilizzo del modello gestorio dell'"in house providing". Il Codice in materia di affidamenti in house ricalca sostanzialmente quanto previsto dalle direttive europee con riferimento ai requisiti previsti, in particolare, l'art. 5 del Codice, individua i presupposti al ricorrere dei quali gli affidamenti effettuati da un'amministrazione aggiudicatrice ad una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato (c.d. *in house*) sono sottratti all'applicazione delle norme del Codice. Tali presupposti ricorrono allorquando:

- a) l'amministrazione aggiudicatrice esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi;
- c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

Il comma 2 dell'art. 5 del D.Lgs. 50/2016 definisce il controllo analogo previsto ai sensi del comma 1, lettera a), precisando che lo stesso sussiste qualora l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata.

Tale disposizione va coordinata con le previsioni contenute nel D.Lgs. 175/2016 recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" ed in particolare con l'art. 16 dello stesso dedicato proprio alle società in house.

Al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici, è importante ricordare anche l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale sancisce l'istituzione presso l'ANAC dell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti a proprie società in house, ai sensi dell'art. 5 dello stesso.

In seguito all'ultimo adeguamento dello statuto di APM Srl, in data 20 febbraio 2018 prot. n. 7086 il Responsabile dell'Anagrafe delle Stazioni Appaltanti (cd. RASA) del Comune di Riva del Garda ha provveduto ad inoltrare la domanda di iscrizione della società APM Srl nell'elenco dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con deliberazione n. 885 di data 2 ottobre 2019, assunta al protocollo comunale sub n. 0039642 di data 6 novembre 2019, ha disposto l'iscrizione del Comune di Riva del Garda all'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in ragione dell'affidamento in house alla società Altogarda Parcheggio e Mobilità Srl.

Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, l'art. 192, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 prevede che: *"..., le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche"*.

A ciò si deve aggiungere la previsione contenuta all'art. 34, comma 20, del D.L. 18/10/2012, n. 179, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che prevede: *"per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste."*

Presa visione della documentazione presentata da Altogarda Parcheggio e Mobilità Srl con nota prot. n.7217 di data 20.02.2020;

Viste e richiamate rispettivamente le seguenti relazioni predisposte dal Responsabile dell'U.O. Viabilità Mobilità e Reti, ed allegate al presente atto, quali parti integranti e sostanziali:

1. Relazione art. 34, comma 20, del D.L. 18/10/2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, di conformità ai requisiti dell'ordinamento europeo e nazionale e di definizione degli obblighi del servizio pubblico e universale, e

delle ragioni dell'affidamento in house alla propria società APM Srl (prot. n. 7225 di data 20.02.2020) – allegato 1;

2. Relazione di valutazione della congruità dell'offerta economica relativa all'affidamento ad APM Srl in qualità di soggetto in house per la gestione del servizio pubblico della sosta a pagamento sulle aree comunali o in disponibilità al Comune di Riva del Garda ai sensi dell'art. 192, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (prot. n. 7226 di data 20.02.2020) – allegato 2.

Ravvisata la congruità dell'offerta formulata dalla società APM Srl connessa alla necessità di garantire il conseguimento degli obiettivi di interesse pubblico, individuate dall'Amministrazione, e meglio descritte nelle citate relazioni sotto i profili di efficienza, economicità e qualità.

Dato atto delle conseguenze negative in termini economici (dovute ad esempio alla disapplicazione per oltre due mesi del pagamento tariffario per la sosta in superficie, nonché al forte calo di presenza turistica che ha comportato una notevole riduzione nell'utilizzo dei parcheggi) che si sono registrate sulla gestione della società APM nel corso del corrente anno a causa della pandemia da Covid-19, attualmente ancora in essere, e di auspicabile risoluzione con l'inizio del 2021;

Dato atto che alcuni elementi previsionali, posti a base delle valutazioni economiche e contenuti nella relazione di APM Srl, quali ad esempio il venir meno della disponibilità del parcheggio presso il compendio "ex cinque maggio" per l'attivazione del cantiere di ristrutturazione ed ampliamento del plesso scolastico Liceo Andrea Maffei, si sono effettivamente verificati;

Ritenuto, anche a seguito di confronto per le vie brevi da parte dei competenti uffici comunali con la società Apm srl, di poter confermare il piano economico contenuto nei succitati documenti relativamente alle annualità successive al 2020;

Ritenuti sussistenti i presupposti per l'affidamento alla società in house Altogarda Parcheggi e Mobilità Srl della gestione del servizio pubblico della sosta a pagamento sulle aree comunali o in disponibilità al Comune di Riva del Garda;

Atteso che i rapporti con la Società saranno regolati in base ad una convenzione di affidamento che prevede, tra l'altro, precisi obblighi di servizio;

Dato atto quindi che è necessario approvare lo schema di convenzione, il cui testo viene rimesso in allegato alla presente deliberazione (Allegato 3 con il relativo allegato A) per formarne parte integrante ed essenziale;

atteso che tale schema di convenzione, elaborato dall'Ufficio Contratti in collaborazione con l'Ufficio Viabilità Mobilità e Reti e il Corpo di Polizia locale per le parti di specifica competenza, prevede:

- che costituiscono oggetto dell'affidamento le aree di sosta, appartenenti al demanio comunale o comunque in disponibilità al Comune, che con deliberazione della Giunta Municipale di individuazione e istituzione sono destinate al parcheggio dei veicoli in superficie subordinato al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta (ai sensi dell'art. 7 comma 1 lett. f), del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285); costituiscono inoltre oggetto di affidamento per la relativa gestione gli immobili comunali o nella disponibilità del Comune destinati a parcheggio
- che le aree di sosta oggetto della gestione potranno essere incrementate o modificate in esecuzione degli atti programmatici del Comune, ed in tal caso il nuovo provvedimento assunto dall'Amministrazione comunale ai sensi del citato art. 7 comma 1 lett. f), del D.Lgs.

30.04.1992, n. 285, costituisce atto di affidamento alla società delle nuove aree senza la necessità di modifica della convenzione;

- che per la durata dell'affidamento risulta opportuno assumere motivatamente un periodo più esteso di quello previsto (9 anni) all'art. 5 c. 2 della L.P. 23/1990, tenuto conto che la società -originariamente con capitale misto, ed ora società in house a capitale totalmente pubblico- è stata creata con scopo prioritario quella della gestione delle aree di sosta e dei parcheggi comunali;
- che anche ai fini di una gestione organica ed unitaria del sistema parcheggi comunali pubblici, su strada e negli immobili comunali, comprensivo del parcheggio in struttura Terme Romane per il quale vale tuttora il contratto di servizio di data 9 gennaio 2004, sub n. 6192/rep. (come modificato con gli atti aggiuntivi 22 marzo 2007 n. rep. 6398, e 24 dicembre 2009, n. rep. 6557), risulta opportuno assumere per il nuovo affidamento lo stesso termine contrattuale di scadenza (29 maggio 2038), prevista dal citato contratto di servizio di data 9 gennaio 2004: in tale modo risulteranno parificate ed uniformate dal punto di vista degli adempimenti e delle scadenze le gestioni dei parcheggi comunali in superficie e quelli in immobili;
- che alla scadenza dei tre anni decorrenti dalla data di sottoscrizione della nuova convenzione le parti potranno concordare eventuali modifiche alla stessa, tenuto conto dei risultati della gestione dei servizi affidati e di ogni altra circostanza che nel frattempo dovesse sopravvenire, rimanendo ferma la facoltà del Comune di disporre anche unilateralmente quelle modificazioni delle condizioni contrattuali che si rendessero indispensabili per sopravvenute ragioni di pubblico interesse;
- che qualora si verifichi un mutamento delle condizioni di equilibrio economico del contratto o in presenza di concorde volontà delle parti, in deroga al termine triennale di cui sopra potranno avvenire revisioni straordinarie della convenzione di affidamento; qualora il gestore eccepisca la richiesta di revisione straordinaria, dovrà produrre documentata richiesta all'ente, con dimostrazione di cosa l'evento imprevedibile ha determinato sul piano economico-finanziario e sui complessivi equilibri gestionali prefigurati nell'orizzonte temporale dell'affidamento.
- che i rapporti economici tra le parti sono così definiti:
 - per la gestione del servizio pubblico della sosta a pagamento su strade ed aree comunali o in disponibilità al Comune la Società corrisponderà al Comune un canone pari al 45% (quarantacinque percento) degli incassi al netto di I.V.A.;
 - per la gestione di immobili di proprietà o in disponibilità comunale destinati ad autorimesse e parcheggi la Società corrisponderà al Comune un canone pari al 10% (dieci percento) degli incassi al netto di I.V.A.;

visti e condivisi:

- lo schema di convenzione per l'esercizio del servizio della sosta a pagamento su strade ed aree comunali o in disponibilità al Comune di Riva del Garda, e in immobili comunali, allegato alla presente, che forma parte integrante ed essenziale del provvedimento (allegato 3);
- l'elenco delle aree di sosta, e con struttura tariffaria (allegato A allo schema di convenzione);

Tutto ciò premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita e fatta propria la relazione dell'Assessore Grazioli, anche ai fini della motivazione del presente atto.

Richiamati gli articoli 5 e 192 del D.Lgs. 50/2016 e l'art. 16 del D.Lgs. 175/2016;

Richiamata la disciplina provinciale in materia di servizi pubblici di cui agli articoli 10 e 11 della L.P. 6/2004;

Visto l'art. 49 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Visti i pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dal Responsabile del Servizio interessato e alla regolarità contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 186 dd. 28.03.2019.

Sentiti gli interventi dei Consiglieri comunali, come da verbale di seduta, dove sono riportate anche le dichiarazioni di voto.

Su invito dell'Assessore Grazioli;

^^ Consiglieri presenti in aula al momento del voto n. 22. ^^

A seguito di votazione palesamente espressa per appello nominale, ed il cui esito è proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori, e che ha conseguito il seguente risultato:

- Consiglieri/e presenti ai fini del numero legale : n. 22
- Consiglieri/e astenuti : n. 0
- Consiglieri/e presenti ai fini della votazione : n. 22

- voti favorevoli n. 22 (Sindaco, Bertoldi, Betta, Caproni, Chiocchia, Chizzola, Ferraglia, Fontanella, Gatti Franco, Gatti Lucia, Giuliani, Grazioli, Malfer, Mamone, Matteotti, Mosaner, Pozzer, Prati, Salizzoni, Santoni, Serafini, Zanoni)
- contrari n. 0

DELIBERA

1. di provvedere, ai sensi dell'art. 49 comma 2 lett. g) del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, e dell'art. 10 comma 7 lett. d) della L.P. 17 giugno 2004, n. 6, alla gestione del servizio pubblico della sosta a pagamento su strade ed aree comunali o in disponibilità al Comune di Riva del Garda, e in immobili comunali, nella forma dell'affidamento in house avvalendosi della società Altogarda Parcheggi e Mobilità Srl (APM Srl) per le motivazioni esposte in premessa che si intendono integralmente richiamate;
2. di approvare quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione:

- a) la Relazione ex art. 34, comma 20, del D.L. 18/10/2012, n. 179, assunta al prot. n. 7225 di data 20.02.2020, e concernente le modalità di affidamento dei servizi pubblici a rilevanza economica riferita all'esplicitazione dei requisiti previsti dall'ordinamento comunitario per l'affidamento diretto del servizio di cui in favore della società Altogarda Parcheggi e Mobilità Srl, dando atto che la stessa sarà pubblicata sul sito internet del Comune, sezione Amministrazione trasparente contestualmente alla presente deliberazione, nel rispetto della richiamata disposizioni di legge (allegato 1);
 - b) la Relazione di valutazione della congruità dell'offerta economica ai sensi dell'art. 192, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, prot. n. 7226 di data 20.02.2020 (allegato 2);
 - c) lo schema di convenzione (allegato 3) che disciplina la gestione del servizio pubblico per la sosta a pagamento su strade ed aree comunali o in disponibilità al Comune di Riva del Garda e in immobili comunali, con allegato "Elenco delle aree di sosta e struttura tariffaria del servizio" (allegato A);
- 3. di dare atto che compete alla Giunta municipale disporre la modifica e l'incremento o decremento delle aree di sosta oggetto della gestione del servizio, in esecuzione degli atti programmatori del Comune, e che il provvedimento assunto ai sensi dell'art. 7 comma 1 lett. f), del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285, costituisce atto di affidamento alla società delle nuove o variate aree senza la necessità di modifica della convenzione;
 - 4. di dare atto che compete alla Giunta municipale l'aggiornamento annuale della ricognizione degli stalli su strade ed aree comunali o in disponibilità al Comune, e in immobili comunali, oggetto della gestione del servizio di sosta a pagamento;
 - 5. di dare atto che il contratto di servizio di data 9 gennaio 2004, sub n. rep. 6192, come modificato con atto aggiuntivo di data 22 marzo 2007, n. rep. 6398, e con atto aggiuntivo di data 24 dicembre 2009, n. rep. 6557, mantiene validità per la gestione della sosta a pagamento nel parcheggio in struttura Terme Romane di via Pilati;
 - 6. di demandare alla Giunta municipale ed al Sindaco, nonché ai responsabili di settore competenti per materia, nel rispetto delle reciproche prerogative e responsabilità, l'adozione degli ulteriori atti e dei provvedimenti attuativi conseguenti alla presente deliberazione quali l'assunzione degli impegni di spesa relativi, la stipula del contratto di servizio per la durata indicata, con facoltà di apportarvi eventuali modifiche non sostanziali, e tutti i suoi adeguamenti, modifiche e rinnovi, autorizzando in particolare il Dirigente dell'Area Opere pubbliche – Ambiente alla sottoscrizione della relativa convenzione nelle forme di scrittura privata non autenticata;
 - 7. di autorizzare altresì l'attivazione del servizio stesso da parte di APM Srl, a decorrere dal 01.01.2021, nelle more della sottoscrizione della convenzione al fine di garantire la continuità del servizio pubblico di cui al punto 1;
 - 8. di dare evidenza, in applicazione dell'art. 4, comma 4, della L.P. 23/1992 e ss.mm., che avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta Municipale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ex art.183, comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2., nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex artt. 13 e 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed

attuale.

^^^^

Accertata inoltre l'opportunità di dichiarare immediatamente esecutivo il presente provvedimento, al fine di perfezionare l'affidamento nei termini di scadenza del contratto in essere e di garantire la continuità del servizio pubblico di gestione della sosta in superficie di veicoli su aree e strade comunali il Presidente invita il Consiglio comunale a votare in merito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

^^ *Consiglieri presenti in aula al momento del voto n. 22.* ^^

A seguito di votazione palesemente espressa per appello nominale, ed il cui esito è proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori, e che ha conseguito il seguente risultato:

- Consiglieri/e presenti ai fini del numero legale : n. 22
- Consiglieri/e astenuti : n. 0
- Consiglieri/e presenti ai fini della votazione : n. 22

- voti favorevoli n. 22 (Sindaco, Bertoldi, Betta, Caproni, Chiocchia, Chizzola, Ferraglia, Fontanella, Gatti Franco, Gatti Lucia, Giuliani, Grazioli, Malfer, Mamone, Matteotti, Mosaner, Pozzer, Prati, Salizzoni, Santoni, Serafini, Zanoni)

- contrari n. 0

d e l i b e r a

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Allegati parte integrante:

- Allegati n. 3

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Salvatore Mamone

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE

Anna Cattoi

Alla presente è unito:

- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- iter pubblicazione e esecutività.